

# ASSITEJ ITALIA

Associazione nazionale del Teatro per l'Infanzia e la Gioventù

## STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 7 settembre 2016

### Titolo I – Denominazione, sede, durata

#### Art. 1

È costituita l'associazione culturale e artistica "ASSITEJ ITALIA - Associazione nazionale del Teatro per l'Infanzia e la Gioventù", abbreviata "ASSITEJ ITALIA".

L'Associazione ha sede in Bologna, Italia. L'Associazione ha durata illimitata.

### Titolo II – Scopi e finalità

#### Art. 2

L'Associazione, quale scopo principale e attività essenziale, si propone di favorire in Italia lo sviluppo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

L'Associazione non ha scopi di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciali

L'Associazione fra i propri scopi prioritari si propone di:

- operare per affermare il diritto di bambini e giovani a vivere esperienze artistiche di qualità, studiate e create appositamente per loro;
- favorire la conoscenza del teatro nei bambini e nei ragazzi ;
- lavorare per il riconoscimento e l'accettazione del teatro per l'infanzia e la gioventù, in Italia e nel mondo;
- favorire la crescita della qualità della produzione artistica e della programmazione per tutte le fasce d'età;
- sostenere lo sviluppo delle altre arti per bambini e giovani, in particolare di quelle performative, quali la danza e la musica;
- incentivare gli associati a sviluppare atteggiamenti collaborativi e concreti processi cooperativi e ad evitare comportamenti che possano danneggiare gli altri associati;
- promuovere la crescita delle esperienze territoriali, disincentivando azioni che possano danneggiare le relazioni esistenti su quel territorio con il pubblico delle scuole e delle famiglie;
- lavorare per il miglioramento delle condizioni dei teatri per l'infanzia e la gioventù italiani;
- promuovere e sostenere il teatro per l'infanzia e la gioventù italiana in ogni ambito istituzionale;
- avviare progetti comuni nel campo della ricerca risorse;
- sostenere e ampliare la circuitazione di compagnie e artisti;
- promuovere la produzione italiana all'estero ;
- sostenere la diffusione in Italia della cultura teatrale per l'infanzia e la gioventù di altri paesi, europei e non;
- favorire la condivisione delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale;
- fornire agli associati strumenti operativi utili alla loro attività e al loro sviluppo;
- favorire le relazioni tra gli associati;
- promuovere la formazione di artisti e operatori;
- facilitare lo scambio di idee, esperienze, pratiche e ricerche
- facilitare i progetti di collaborazione;
- dare continuità all'esperienza associativa di ATIG – Associazione nazionale del teatro per l'infanzia e la gioventù;
- aderire ad ASSITEJ International, sostenendone il lavoro e collaborando in modo attivo alle attività di rete dell'Associazione artistica internazionale.

#### Art.3

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, organizzare e sostenere festival, progetti, conferenze, mostre e altre attività, anche di rappresentanza, a livello nazionale e internazionale.
- promuovere e organizzare la formazione, la documentazione e la ricerca sul teatro per l'infanzia e la gioventù;
- promuovere il teatro per l'infanzia e la gioventù attraverso tutti i media;

- creare cataloghi e materiali illustrativi;
- gestire e organizzare la comunicazione multimediale (web-site, social network, newsletter, database);
- organizzare meeting di approfondimento e riflessione tra tutti gli associati
- cooperare con altre organizzazioni nazionali e internazionali con interessi simili;
- promuovere il lavoro del teatro per l'infanzia e la gioventù verso le autorità e le istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali competenti in materia, presentando e sostenendo le proposte fatte dagli associati a tal fine;
- svolgere eventualmente, altre attività connesse ed utili al raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari ed utili alla realizzazione degli scopi associativi.

### **Titolo III - Soci**

#### **Art. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione organismi pubblici o privati, imprese individuali e persone fisiche, che ne condividano gli scopi e l'oggetto e che si impegnino a realizzarli.

L'Associazione non è confessionale ed è politicamente neutrale e quindi i soci dovranno garantirne l'assoluta autonomia nella definizione del proprio progetto culturale e artistico.

L'adesione all'Associazione non assicura agli associati benefici diretti, specifici e definibili, se non quello fondamentale di operare in rete per favorire in Italia lo sviluppo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

#### **Art.5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Comitato Esecutivo, utilizzando i moduli ufficiali, predisposti dall'Associazione, dichiarando di attenersi al presente Statuto, in particolare a quanto espresso all'art. 2, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Comitato Esecutivo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.4 delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel "libro dei soci" dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota annuale.

Solo ad ammissione divenuta operativa, il nome dell'associato verrà incluso nelle comunicazioni sociali, inclusi web-site e social network.

Il versamento, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuato entro 60 gg. dalla data della delibera di ammissione. Trascorso tale periodo, o quello differentemente disposto dal Comitato Esecutivo, senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è impugnabile.

#### **Art.6**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi;
- b) a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale contributo dovrà essere determinato annualmente, entro il mese di gennaio, con delibera del Comitato Esecutivo, che potrà definire importi differenziati per le diverse categorie degli Associati.

Il contributo per le persone fisiche (non per le imprese individuali) sarà comunque inferiore a quello prevista per gli organismi.

In via eccezionale, il Comitato Esecutivo ha la facoltà di deliberare la sospensione o la riduzione della quota annuale per il singolo associato. Tale delibera ha valore temporaneo, solo per l'anno della richiesta, e può essere presa solo a seguito di richiesta motivata e in situazione di reale e dimostrata difficoltà economica.

#### **Art.7**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno 1 (un) mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale per il quale non si intende restare associati;
- b) per esclusione, deliberata dal Comitato Esecutivo, qualora il socio non ottemperigli obblighi previsti dall'art. 6 o arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Resta salvo il diritto di riscossione anche coattiva di ogni credito vantato dall'Associazione.

#### **Art.8**

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versato e sono tenuti a versare all'Associazione il contributo eventualmente ancora dovuto in base alla delibera del Comitato Esecutivo.

#### **Art.9**

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è uniforme.

Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato, maggiore d'età, avrà uguale diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa annuale versata.

Tale contributo associativo è intrasmissibile e mai rivalutabile.

### **Titolo IV - Patrimonio, Esercizio sociale, Bilancio e gestione sociale**

#### **Art.10**

L'Associazione è finanziata dalle quote associative e dalle erogazioni liberali o contributi accettati dal Comitato Esecutivo.

È inoltre finanziata da eventuali ricavi per prestazioni rese nei confronti degli associati o di terzi, senza che si configuri mai un esercizio continuativo di attività commerciali

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente predispose un rendiconto economico e finanziario da presentare per l'approvazione annuale all'Assemblea dei Soci, entro l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### **Art.11**

Il pagamento delle quote associative, per l'importo determinato dal Comitato Esecutivo (art.6), deve essere effettuato entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Il non pagamento entro i termini può divenire causa di esclusione (art. 7) e comunque prevede l'automatica sospensione della posizione sociale, con esclusione del nome dell'associato dalle comunicazioni sociali, inclusi website e social network e dalle attività programmate dall'Associazione per i propri soci .

#### **Art.12**

Eventuali avanzi di gestione e ogni entrata straordinaria costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.

Il Fondo Comune non potrà mai essere ripartito né ripartibile fra i Membri durante la vita dell'Associazione e in caso di scioglimento sarà destinato in conformità a quanto previsto all'art.28. In ogni caso durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire ai membri, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.13**

I libri contabili e sociali dell'Associazione, dovranno essere depositati presso la sede sociale.

A tal fine la gestione della contabilità e la tenuta dei libri sociali dovrà essere fatta da un Responsabile amministrativo (persona o società) residente nella città in cui ASSITEJ ITALIA ha sede. Nell'affidare l'incarico, il Comitato Esecutivo determinerà doveri, poteri ed eventuali rimborsi. Il Tesoriere avrà la responsabilità di revisionare l'operato del Responsabile amministrativo per verificare che ogni atto sia pienamente rispondente agli interessi dell'Associazione.

Nel caso il Responsabile amministrativo facesse parte del Comitato Esecutivo non potrà percepire alcun compenso.

### **Titolo V - Organi sociali**

#### **Art.14**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Esecutivo.

#### **L'Assemblea dei Soci**

#### **Art.15**

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante e-mail, con avviso di lettura, spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ad ora successiva.

Nel caso di circostanze straordinarie o di necessità, il Presidente potrà convocare un'Assemblea "on-line" con le stesse modalità di cui al primo capoverso, utilizzando la forma del voto via e-mail, della video conferenza o di tecnologie similari. In questo caso, la sede dell'Assemblea è quella dove si trova il Presidente

#### **Art.16**

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo.
2. Definisce il numero dei componenti il Comitato Esecutivo.
3. Definisce il numero dei Vicepresidenti
4. Elegge i membri del Comitato Esecutivo e tra questi, il Presidente, il/iVicepresidente/i (di cui uno vicario), il Tesoriere e il Segretario Generale.
5. Approva eventuali regolamenti interni.
6. Delibera su tutto quanto non delegato espressamente, dal presente statuto, al Comitato Esecutivo

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o nel caso ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli Soci effettivi. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Per favorire un adeguato passaggio di consegne tra membri vecchi e nuovi, nel semestre precedente alla scadenza del triennio, l'Assemblea può scegliere i componenti del Comitato Esecutivo e le relative cariche per il triennio successivo, al fine di permettere ai nuovi membri di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, fino al loro insediamento. Il Comitato Esecutivo indicato s'insedierà formalmente solo dopo l'Assemblea che approva il Bilancio, lasciando, come di legge, al Comitato Esecutivo in carica l'onere della responsabilità dello stesso.

#### **Art.17**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla variazione della durata e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### **Art.18**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci effettivi.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione occorrerà invece la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci effettivi e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati.

#### **Art.19**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, per la designazione delle cariche associative o quando trattasi di persone si potrà procedere col sistema a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari sono trascritte in apposito libro sociale e possono essere visionate dai soci.

#### **Art.20**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci che risultino essere effettivi e che non siano in mora coi versamenti dei contributi annuali, avendo effettuato il versamento previsto all'art.11.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare del contributo associativo versato.

### **Il Comitato Esecutivo**

#### **Art.21**

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato dura in carica tre anni e alla scadenza i membri sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci può revocare l'incarico ad uno o più membri con delibera motivata.

In caso di cessazione del mandato per dimissione o revoca di uno o più consiglieri, i sostituti verranno nominati dalla prima Assemblea convocata, onde reintegrare il numero dei membri fino a quanto stabilito dalla Assemblea di nomina. I nuovi membri così nominati scadranno dalla carica assieme al resto del Comitato Esecutivo. Il Comitato

Esecutivo è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, comunque almeno 4 volte all'anno, e nel caso ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei membri.

Per le modalità di convocazione vale quanto disposto per l'Assemblea dei Soci (Art.15), salvo per la prima riunione del Comitato, che potrà essere convocata seduta stante dopo l'Assemblea di nomina e che sarà idonea a deliberare in presenza di tutti i componenti del Comitato stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

È ammessa la partecipazione per videoconferenza alle riunioni del Comitato Esecutivo. La sede della riunione è quella in cui si trova il presidente, inoltre il presidente potrà richiedere votazioni "on-line". Tali deliberazioni verranno ratificate nella successiva seduta del Comitato.

## **Art.22**

### **Il Comitato Esecutivo:**

1. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
2. Delibera sulle domande di ammissione.
3. Predisporre i bilanci consuntivi.
4. Determina annualmente in sede di bilancio preventivo il contributo associativo per il successivo esercizio.
5. Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei Soci.
6. Può assegnare a terzi o ad associati incarichi per lo svolgimento di eventuali prestazioni di servizio, comprese anche funzioni contabili e amministrative, di gestione della comunicazione multimediale, di ufficio stampa o di quant'altro venisse ritenuto necessario per la realizzazione di progetti particolarmente specifici o per la gestione corrente. Nel caso ne definisce anche l'eventuale remunerazione prevista
7. Ha la facoltà di richiedere una Revisione dei conti esterna, quando lo ritenga necessario.

I membri del Comitato Esecutivo possono rappresentare l'Associazione nel corso di riunioni o eventi, nel caso siano assenti il Presidente e il/i Vicepresidente/i.

I membri del Comitato Esecutivo, compreso Presidente, Vicepresidenti, Tesoriere e Segretario Generale, non percepiscono alcun compenso per le cariche attribuite.

Il titolo di membro del Comitato Esecutivo richiede un'attiva, concreta e continua partecipazione. Alla prima Assemblea convocata, verrà demandato l'onere di discutere e di eventualmente provvedere alla sostituzione del membro che non si trovi nelle condizioni di poter dare il proprio apporto con continuità e concretezza.

## **Art.23**

### **Il Presidente ha:**

- a) ha l'onere di presiedere l'Assemblea e il Comitato Esecutivo;
- b) ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;
- c) ha la delega per l'ordinaria amministrazione;
- d) propone strategie di raccolta fondi, e insieme al Comitato Esecutivo, lavora per la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'Associazione;
- e) lavora per mantenere e sviluppare i contatti con il mondo del teatro e dell'educazione;
- f) lavora per assicurare che l'Associazione mantenga e sviluppi contatti a livello nazionale e internazionali incrementando l'attività di networking;
- g) opera per mantenere e sviluppare le relazioni istituzionali;
- h) può stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
- i) è autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- j) è autorizzato a stipulare contratti professionali e di prestazione d'opera;
- k) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione;
- h) può concedere direttamente l'utilizzo del marchio e del logo ai soci per le loro attività.

## **Art.24**

### **Il Vicepresidente vicario:**

- assume, disgiuntamente, le funzioni del Presidente, se quest'ultimo fosse assente o non disponibile, compresa la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;

### **I Vicepresidenti:**

- assistono attivamente il Presidente nella realizzazione dello scopo dell'Associazione attraverso concrete pianificazioni e azioni;

- guidano progetti per conto dell'Associazione;
- rappresentano l'Associazione nel corso di riunioni o eventi.

## **Art. 25**

### **Il Segretario Generale:**

- amministra tutte le procedure riguardanti l'adesione all'Associazione tra cui domande, rinunce, sospensioni o esclusioni, come determinati dal Comitato esecutivo;
- ricerca attivamente nuovi membri per l'Associazione;
- indica le riunioni dell'Associazione (tra cui le Assemblee Generali e le riunioni del Comitato Esecutivo), consultandosi con il Presidente;
- verifica che vi sia un quorum sufficiente di membri a tutte le riunioni, agli scopi delle decisioni prese;
- compila un ordine del giorno per ogni riunione di concerto con il Presidente, e organizzerà la distribuzione dello stesso, nonché dei verbali delle riunioni precedenti ai membri per l'approvazione;
- registra tutti gli eventi (in particolare, le decisioni) delle riunioni e garantirà che essi siano adeguatamente conservati e messi a disposizione dei membri dell'Associazione;
- presenta relazioni sulle attività e il lavoro dell'Associazione a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo, nonché all'Assemblea Generale;
- si tiene regolarmente in contatto con gli associati sulle novità dell'Associazione e dei suoi membri, nonché sui vari progetti dell'Associazione: incontri, festival ed eventi;
- amministra gli strumenti di comunicazione dell'Associazione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il sito web, il database e la newsletter;
- guida le attività ed i progetti nati dal piano di lavoro, insieme al Presidente e ai Vicepresidenti.

## **Art.26**

### **Il Tesoriere:**

- cura l'amministrazione, la gestione della contabilità e la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- ha la delega e tutti i poteri necessari per l'operatività ordinaria, tra i quali versare, prelevare, richiedere libretti di assegni, girare assegni operare a tutti gli effetti con le banche sul c/c intestato all'Associazione, compreso l'utilizzo della banca telematica e il rilascio del Bancomat e/o della Carta di Credito intestati all'Associazione e a firmare la documentazione richiesta dalla Banca per la dichiarazione del Titolare effettivo del rapporto.
- cura la riscossione delle quote associative annuali e sottoporrà al Comitato Esecutivo le situazioni di morosità;
- prepara il bilancio annuale da sottoporre del Comitato Esecutivo e successivamente da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, preparando eventuali report finanziari anche intermedi, se richiesti;
- si consulta con il Comitato Esecutivo sul budget e le strategie finanziarie;
- prepara preventivi e consuntivi per i progetti da presentare a finanziatori o a istituzioni pubbliche o private;
- nel caso in cui alcune delle sue funzioni fossero attribuite, in toto o in parte, ad un Responsabile amministrativo, incaricato con esplicito mandato del Comitato Esecutivo, rimane al Tesoriere l'obbligo e la responsabilità di revisionarne l'operato del Responsabile amministrativo per verificare che ogni atto sia pienamente rispondente agli interessi dell'Associazione, avendo anche la facoltà di richiedere una revisione dei conti esterna.

## **Titolo VI - Disposizioni Generali**

### **Art.27**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo dell'Associazione e le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **Art.28**

In caso di scioglimento dell'Associazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, seguendo quanto disposto dalla legge

### **Art.29**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Diritto privato dello Stato in cui ha sede l'Associazione e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazione volontaria.